

172.327.11

**Ordinanza del Consiglio dei PF
sull'organizzazione della commissione di conciliazione
secondo la legge sulla parità dei sessi per il settore dei PF
(O CommConc PF)**

del 12 dicembre 2019 (Stato 1° marzo 2020)

Il Consiglio dei PF,

visto l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 10 dicembre 2004¹ concernente la commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi,

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina l'organizzazione della commissione di conciliazione secondo la legge federale del 24 marzo 1995² sulla parità dei sessi per:

- a. il personale del settore dei PF secondo l'articolo 1 dell'ordinanza del 15 marzo 2001³ sul personale del settore dei PF; e
- b. i professori dei due PF secondo l'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 settembre 2003⁴ sul corpo professorale dei PF.

Art. 2 Statuto

¹ La commissione di conciliazione non è tenuta a seguire istruzioni.

² Sul piano amministrativo è aggregata al Consiglio dei PF, al quale riferisce annualmente.

³ Lo Stato maggiore del Consiglio dei PF tiene la contabilità.

Art. 3 Composizione

¹ La commissione di conciliazione si compone di un presidente, quattro ulteriori membri e quattro membri supplenti.

² I membri e i membri supplenti rappresentano pariteticamente gli istituti del settore dei PF nella loro qualità di datore di lavoro, da un lato, e il rispettivo personale, corpo professorale compreso, dall'altro.

RU 2020 37

1 RS 172.327.1

2 RS 151.1

3 RS 172.220.113

4 RS 172.220.113.40

³ La commissione di conciliazione consta dello stesso numero di donne e di uomini nelle funzioni di membri e membri supplenti.

⁴ Le comunità linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

Art. 4 Eleggibilità

¹ I membri della commissione di conciliazione hanno familiarità con le questioni riguardanti la parità dei sessi e dispongono di conoscenze in materia di risorse umane, diritto del lavoro, diritto del personale federale nonché in materia di scienza del lavoro.

² Il presidente dispone inoltre di una formazione giuridica e, preferibilmente, di esperienza in materia di mediazione.

Art. 5 Nomina e durata del mandato

¹ Il Consiglio dei PF nomina il presidente nonché i due membri e i due membri supplenti che rappresentano gli interessi del datore di lavoro. I due PF e gli istituti di ricerca possono sottoporgli le loro proposte di nomina.

² Il Consiglio dei PF può designare un sostituto del presidente in caso di impedimento o ricusazione di quest'ultimo.

³ I due membri e i due membri supplenti che rappresentano il personale sono nominati dalle organizzazioni del personale del settore dei PF riconosciute che, per statuto, ne difendono gli interessi.

⁴ Lo Stato maggiore del Consiglio dei PF coordina la preparazione delle nomine. Provvede affinché le due parità di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3 siano rispettate e le comunità linguistiche siano adeguatamente rappresentate.

⁵ La durata del mandato del presidente, degli ulteriori membri e dei membri supplenti della commissione di conciliazione è di quattro anni. Essa coincide con la legislatura del Consiglio nazionale. Il mandato inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

⁶ La durata complessiva della funzione del presidente, degli ulteriori membri e dei membri supplenti è limitata a 12 anni; il mandato termina alla fine dell'anno civile corrispondente.

Art. 6 Indennità

¹ Per le attività svolte in seno alla commissione di conciliazione i membri e i membri supplenti hanno diritto a una diaria di 300 franchi. I membri e membri supplenti che sono impiegati nel settore dei PF non percepiscono indennità.

² La diaria del presidente è maggiorata del 25 per cento. In casi eccezionali motivati, il Consiglio dei PF può accordare al presidente al massimo una diaria doppia.

³ L'autorità competente può accordare al massimo 16 diarie supplementari all'anno al presidente o a un ulteriore membro che, al di fuori delle sedute e delle ispezioni,

risulta impegnato considerevolmente nello studio di atti o rapporti o nella preparazione di relazioni.

⁴ Nessuno può percepire più di una diaria per lo stesso giorno, anche se ha svolto compiti diversi o da conteggiare separatamente.

⁵ Gli importi delle diarie non sono adattati al rincaro.

⁶ Dalle diarie sono dedotti i contributi AVS/AI/IPG e AD.

⁷ Il rimborso delle spese sostenute dal presidente, dagli ulteriori membri e dai membri supplenti della commissione di conciliazione è disciplinato dalle corrispondenti disposizioni applicabili al personale del settore dei PF.

Art. 7 Segretariato

¹ Il presidente gestisce il segretariato sulla base di un mandato. Può designare un segretario incaricato di svolgere lavori amministrativi e redigere i verbali.

² I lavori di segretariato sono indennizzati in funzione delle spese che generano. L'indennità è disciplinata in un contratto tra il Consiglio dei PF e il presidente della commissione.

³ Il presidente e la persona incaricata dei lavori di segretariato non percepiscono alcuna indennità supplementare per la gestione del segretariato e i lavori di segretariato se sono già impiegati nel settore dei PF.

Art. 8 Procedura

La procedura è retta per analogia dalle disposizioni della sezione 3 dell'ordinanza del 10 dicembre 2004 concernente la commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi.

Art. 9 Disposizione transitoria

Il primo mandato dei membri della Commissione di conciliazione termina il 31 dicembre 2023.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2020.

